

DOMANDA DI AMMISSIONE

Spazio Riservato alla Segreteria	n° iscrizione	cod. esp.	padiglione	corsia	stand
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

La Ditta _____
(indicare l'esatta ragione sociale)

Via _____
(indicare il domicilio fiscale)

(C.A.P. _____) Città _____ (Prov. _____)

Telefono _____ / _____ Telefax _____ / _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

Indirizzo Internet _____ E-mail _____

In persona del Signor _____ quale _____
(indicare la qualifica aziendale)

Telefono _____ / _____ Telefax _____ / _____

con piena accettazione del Regolamento Generale di Partecipazione, chiede di essere ammessa a partecipare alle seguenti manifestazioni:

- (1-4 marzo 2012) per
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Costruire Edil Levante, | <input type="checkbox"/> SITEP - Tetto & Pareti, | <input type="checkbox"/> BioEdilizia |
| <input type="checkbox"/> l'esposizione dei seguenti prodotti: | <input type="checkbox"/> la presentazione dei seguenti servizi: | <input type="checkbox"/> Costruire in Legno |

Per quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento Generale di Partecipazione, vogliate allegare alla presente un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. rilasciato in data non anteriore a sei mesi

		TARIFFE DI PARTECIPAZIONE	Mq.	€	IMPORTO TOTALE
Entro il 30/09/2011	AREA IN PADIGLIONE	Canone base area libera		85,00	
		Canone base area privilegiata*		95,00	
		Canone base area preallestita		128,00	
		Canone base area preallestita privilegiata*		138,00	
		Macch. per lavorazione lamiera e Mov.Terra		65,00	
Entro il 30/09/2011	AREA IN PIAZZALE	Canone area libera		40,00	
		Canone area libera privilegiata*		42,00	
Dopo il 30/09/2011	AREA IN PADIGLIONE	Canone base area libera		93,00	
		Canone base area privilegiata*		103,00	
		Canone base area preallestita		138,00	
		Canone base area preallestita privilegiata		148,00	
		Macch. per lavorazione lamiera e Mov.Terra		70,00	
Dopo il 30/09/2011	AREA IN PIAZZALE	Canone area libera		43,00	
		Canone area libera privilegiata		45,00	
		Anticipo 30% sulla tariffa			
		Quota di iscrizione*			400,00
		Iscrizione ditte rappresentate n°		52,00	
				Imponibile	€
				IVA 20%	€
				TOTALE	€

(*) Per posizione ad angolo, minimo 2 posteggi unitari (32 mq)

* L'allestimento comprende: pareti laterali divisorie, moquette, fascione con insegna, faretto (n. 4 ogni 16 mq.), arredi.

N.B.: Massima superficie preallestita 64 mq.

- Assegno n. _____ della Banca _____ intestato a CMF s.r.l.
 Bonifico Bancario sul c/c n. 020000073023 Intestato a C.M.F. s.r.l. presso Credito Cooperativo Prov. RA, filiale 20 D/R, sede di Lugo via Baracca, 48
 IBAN: IT04 Z085 4223 8000 2000 0073 023

*L'importo della quota d'iscrizione comprende anche il premio dovuto per l'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi, nonché quello a copertura parziale dei "rischi di giacenza" delle merci/attrezzature esposte, secondo le condizioni generali e particolari compiutamente riportate nel fascicolo "Informazione per gli Espositori", cui si rinvia per eventuali ampliamenti delle coperture stesse, escludendosi al riguardo, qualsiasi responsabilità. Il testo delle condizioni generali e particolari della polizza di RCT sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, con la "Conferma di ammissione". Inoltre è compreso l'allacciamento energia elettrica (220/380) monofase e trifase: consumo energia entro 1 Kw.

TERMINI DI PARTECIPAZIONE: la domanda di ammissione per le riconferme degli espositori che erano presenti all'edizione 2010 deve pervenire entro il 30 settembre 2011. Per i nuovi espositori il termine ultimo è il 25 novembre 2011.

Cartello insegna (per stand allestiti)

Denominazione della Ditta o Ente (max 15 lettere)

Sede (indicare il solo Comune e Provincia)

PREALLESSTITI DA 16 - 32 mq

BOX ALLESTITO mq. 16,00

- Pareti in legno tamburato h. 3,00
- Moquette grigia
- 1 Ripostiglio 1x1 con porta
- 1 Tavolo rettangolare 160x80x72
- 3 Sedie
- 1 Sgabello
- 1 Desk reception 100x40 h. 110
- 1 Cestino
- 1 Armadietto con chiusura
- 1 Appendiabiti
- 4/6 Faretto da 100 Watt
- Consumo energia 1 Kw
- Grafica Stand prespaziata



BOX ALLESTITO mq. 32,00

- Pareti in legno tamburato h. 3,00
- Moquette grigia
- 1 Ripostiglio 2x1 con porta
- 1 Tavolo rettangolare 160x80x72
- 6 Sedie
- 1 Sgabello
- 1 Desk reception 100x40 h. 110
- 1 Cestino
- 1 Armadietto con chiusura
- 1 Appendiabiti
- 2 Poltroncine divanetto in tessuto
- 6/8 Faretto da 100 Watt
- Consumo energia 2 Kw
- Grafica Stand prespaziata



DATA

TIMBRO E FIRMA

(ripetere la firma in calce al regolamento sul retro del modulo)

CONTRATTO DI ESPOSIZIONE - CONDIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Nel testo del presente contratto i sottoidrati termini hanno il seguente significato:

"Manifestazione": si riferisce alla Biennale Internazionale Edillevante costruire-salone biennale dei macchinari e delle attrezzature per costruire nell'edilizia, Sitep-Tetto e Pareti, BioEdilizia, organizzato da C.M.F. srl.

"Ente": indica l'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari;

"C.M.F.": indica Segreteria Operativa; **"Ditta espositrice"**, **"Espositore"**, **"Richiedente"**: indicano il potenziale Espositore che, sottoscrivendo le presenti Condizioni generali, propone di stipulare il contratto;

"Contratto di esposizione": il rapporto contrattuale che si perfeziona con l'accettazione da parte della C.M.F. della "domanda di ammissione", regolato dal presente testo;

"Domanda di ammissione": rappresenta la proposta contrattuale irrevocabile del richiedente; **"Conferma di ammissione"**: è l'unico documento che comprova il perfezionamento del contratto di esposizione;

"Regolamento tecnico", **"misure di prevenzione"**, **"norme in tema di sicurezza"**: costituiscono il complesso delle norme pubblicate nel fascicolo "Norme per i lavori e le attività da espletarsi all'interno del quartiere fieristico"; **"Informazioni per gli Espositori"**: è il fascicolo contenente le indicazioni in ordine ad alcuni servizi messi a disposizione della C.M.F., con i relativi costi e la modulistica necessaria.

ART. 1 - SEDE E DATA DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione ha luogo in Bari, nel mese di marzo (biennale), per la durata di quattro giorni, con facoltà da parte dell'Ente di prorogare o contrarre il periodo di svolgimento, nonché di variare eventualmente la data di apertura o addirittura di annullarla, in rapporto a particolari esigenze di carattere tecnico-organizzativo, senza che ciò dia diritto ad alcuna indennità.

ART. 2 - ESPOSITORI E PRODOTTI AMMESSI

Sono ammessi alla manifestazione oltre ad enti vari ed organizzazioni italiane ed estere, gli operatori economici che siano produttori, agenti esclusivi, rappresentanti, concessionari e grossisti. In via generale tutti i prodotti compresi nel Repertorio Mercologico della manifestazione possono essere esposti, salvo la facoltà per la C.M.F. di stabilire limitazioni in materia, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE C.M.F.

La "domanda di ammissione", redatta sull'apposito modulo, deve pervenire agli uffici della C.M.F., accompagnata dal versamento dell'importo previsto dall'art. 4.

Essa ha valore di proposta contrattuale irrevocabile per il solo richiedente, il quale riconosce espressamente la piena facoltà della C.M.F. di accettare o meno la proposta.

Per tale ragione, le indicazioni di posizione, dimensione, tariffa nonché le condizioni e/o variazioni di qualunque altro genere, poste eventualmente dal richiedente nella "domanda di ammissione" non sono in alcun caso impegnative per la C.M.F. che, fermo restando la facoltà di accogliere o meno la domanda stessa a suo insindacabile giudizio, si riserva in ogni caso e comunque il diritto di variare e di procedere all'assegnazione del posteggio con le variazioni apportate. Il contratto di esposizione, pertanto, si concluderà unicamente nella fase, modi ed elementi contenuti nella "conferma di ammissione" di cui al successivo art. 6.

In caso di partecipazione in settori merceologici e/o padiglioni differenti, il richiedente è tenuto a redigere singole "domande di ammissione", corrispondendo la quota di iscrizione in misura intera per la prima domanda e ridotta alla metà per quelle ulteriori. La Ditta partecipante può ospitare nel proprio posteggio, previa autorizzazione della C.M.F., fino a due ditte, purché le attrezzature o i prodotti delle ditte ospiti siano pertinenti al settore della Ditta assegnataria del posteggio ed esistano, con la stessa, documentati rapporti commerciali. In tale caso, la Ditta ospite è tenuta a formalizzare la sua presenza, sottoscrivendo regolare domanda di partecipazione accompagnata dal versamento della quota d'iscrizione, oltre IVA.

La "domanda di ammissione", inoltrata da rappresentanti, concessionari od agenti, deve contenere l'indicazione della Ditta proponente e della sua sede ed essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'esistenza e la permanenza del rapporto con la Ditta stessa, fatta salva per la C.M.F. la facoltà di effettuare qualsiasi accertamento in proposito. Nella "domanda di ammissione" il partecipante deve indicare tutte le ditte comunque distribuite, i cui prodotti intende esporre alla manifestazione. La "domanda di ammissione" deve essere obbligatoriamente corredata dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - od all'Albo delle Imprese Artigiane, per le aziende che rivestono tale qualifica - rilasciato in data non anteriore a tre mesi.

In ogni caso, con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" il proponente dà espressamente atto di aver agito, in riferimento al presente rapporto, nell'ambito della propria professionale attività d'impresa.

ART. 3 BIS - EVENTI A PARTECIPAZIONE COLLETTIVA

L'Ente consente di organizzare, a particolari condizioni ed all'interno della superficie espositiva richiesta, specifiche esposizioni di carattere collettivo. Tali eventi a partecipazione collettiva devono essere preventivamente e specificamente autorizzati dalla C.M.F., che concederà tale autorizzazione in rapporto alle seguenti condizioni:

1. veste istituzionale dell'ente o società promotrice (società capogruppo; ente locale; organismo rappresentativo; etc.);
2. specificità della tipologia espositiva e commerciale dei prodotti da esporre;
3. numero degli Espositori (minimo quattro);
4. disponibilità di padiglione isolato o di superficie espositiva minima di 200 mq.

Il richiedente promotore agirà nei confronti della C.M.F. in qualità di mandatario di tutte le ditte espositrici nell'ambito dell'evento stesso, assumendo a suo carico tutti i rapporti, anche di obbligazione, che scaturiscono dal perfezionamento del contratto di esposizione, mediante sottoscrizione di unica "domanda di ammissione" da parte del richiedente promotore ed invio, da parte dell'Ente, della "conferma di ammissione".

Il richiedente promotore dovrà versare, con la "domanda di ammissione", a titolo di anticipo cauzionale, oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 4-5° comma, anche una "quota di iscrizione" per ciascuna ditta espositrice nell'ambito dell'evento, ridotta a €85 (ottantacinque) oltre IVA.

ART. 4 - QUOTA DI ISCRIZIONE; ASSICURAZIONE R.C.T.; ANTICIPO

La quota di iscrizione è dovuta da ogni ditta richiedente nella misura di € 400,00 (quattrocento) oltre IVA, a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute dall'Ente per l'istruzione e la definizione della pratica di partecipazione (stampati, planimetrie, tessere, spese postali, etc.).

Per ogni ditta rappresentata, la quota di iscrizione è ridotta a € 52,00 (cinquantadue) oltre IVA.

L'importo della quota di iscrizione comprende altresì il premio dovuto per:

1. l'assicurazione della "Responsabilità Civile verso Terzi", sulla base delle condizioni generali e particolari, nonché dei massimali, riportati sul retro della "conferma di ammissione";

2. la copertura parziale dei "Rischi di giacenza" relativi alle merci ed attrezzature esposte, secondo i massimali e le condizioni generali e particolari riportate nel fascicolo "Informazioni per gli Espositori", cui si rinvia per eventuali ampliamenti delle coperture stesse.

Le condizioni generali e particolari, nonché i massimali, delle suddette coperture assicurative, si intendono per letti e conosciuti dalla ditta richiedente che, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni generali, dichiara espressamente di approvarli.

Con la "domanda di ammissione", le ditte richiedenti dovranno versare un importo a titolo di anticipo cauzionale, pari:

- al 30% del canone di adesione;
- alla quota di iscrizione;
- al corrispettivo dei servizi eventualmente richiesti.

Il tutto oltre all'IVA sul totale. Il versamento di detto anticipo non costituisce vincolo per la C.M.F., la quale pertanto - conformemente a quanto stabilito dal successivo art. 6 - si riserva, comunque, il diritto di accogliere o meno, a suo insindacabile giudizio, la "domanda di ammissione".

ART. 5 - CANONE DI ADESIONE

Il canone di adesione alla manifestazione è riportato nell'apposito tariffario stabilito ogni due anni.

La maggiorazione del canone di adesione, prevista per i posteggi adiacenti agli ingressi o a più fronti espositivi si applica, senza soluzione di continuità, all'intera superficie occupata dalla Ditta espositrice. Per particolari servizi, istituti con speciale organizzazione, la C.M.F. si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti i beneficiari una percentuale o un'equivalente cifra forfettaria, quale contributo per le spese sostenute.

ART. 6 - POSTEGGI; ASSEGNAZIONE; CONFERMA DI AMMISSIONE

I posteggi sono raggruppati in settori merceologici ed assegnati agli Espositori, considerato il genere di prodotti da questi indicato nella "domanda di ammissione". Il partecipante è tenuto ad esporre soltanto i prodotti elencati nella "domanda di ammissione" ed esclusivamente nei limiti dimensionali dei posteggi assegnatigli. In caso di inosservanza, la C.M.F. è fin da ora autorizzata a procedere alla rimozione dei prodotti dai posteggi delle Ditte espositrici che contravengono a quanto sopra; la rimozione sarà a rischio e spese dell'Espositore.

Per necessità tecniche e di carattere organizzativo, la C.M.F. si riserva il diritto di variare, a suo insindacabile giudizio, i raggruppamenti merceologici, di trasferire gli Espositori ad altro gruppo o ad altro posteggio e di variare le dimensioni e le superfici richieste, sia nella misura di fronte che di profondità. La C.M.F. si riserva altresì il diritto di decidere sull'accettazione della "domanda di ammissione" e, in caso positivo, provvede alla notifica dell'assegnazione del posteggio mediante invio all'Espositore della "conferma di ammissione", unico documento comprovante

te il perfezionamento del contratto di esposizione. Con la conferma la C.M.F. provvede ad inviare alla Ditta espositrice il rilievo planimetrico del posteggio assegnato, ai fini previsti dalle norme in tema di sicurezza e prevenzione degli incendi in genere, come peraltro disposto dal "Regolamento Tecnico" di cui al successivo art. 8. Ogni altra comunicazione inviata alla Ditta richiedente è da intendersi di natura informativa e comune non impegnativa a tale fine per la C.M.F.

Alla ditta espositrice non è consentita la cessione totale o parziale del proprio posteggio, anche se effettuata a titolo gratuito. In caso di non accoglimento della domanda, la C.M.F. è tenuta alla restituzione, senza corresponsione d'interessi, di quanto versato dal richiedente all'atto della presentazione della "domanda di ammissione".

ART. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO; RINUNCIA; RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il residuo importo del canone di adesione va versato alla C.M.F. dalla ditta espositrice entro e non oltre i due giorni precedenti l'inizio della manifestazione.

Trascorso inutilmente il sindacato termine, la C.M.F. si riserva di attuare qualunque iniziativa idonea alla definizione del rapporto di obbligazione, sino alla risoluzione del contratto, nel qual caso la C.M.F. procederà ad incamerare l'anticipo cauzionale e quant'altro eventualmente successivamente versato per l'esecuzione richiesta di servizi a pagamento.

In caso di rinuncia ad esporre, espressa prima dell'invio da parte della C.M.F. della "conferma di ammissione", la C.M.F. è autorizzata ad incamerare l'anticipo cauzionale e quant'altro eventualmente successivamente versato per la richiesta di servizi a pagamento, a titolo di penale irriducibile.

In caso di rinuncia ad esporre, espressa dopo l'invio da parte della C.M.F. della "conferma di ammissione", l'Espositore è tenuto, comunque, al pagamento di quanto convenuto in sede contrattuale, oltre al versamento di una penale irriducibile pari al doppio dell'importo dovuto a titolo di canone di adesione.

Da parte dell'Espositore è ammessa la risoluzione del contratto unicamente per causa di forza maggiore documentata, con obbligo da parte della Ditta di corrispondere alla C.M.F. un importo pari all'ammontare della quota d'iscrizione più il 20% del canone di adesione, a titolo di risarcimento delle spese sostenute.

ART. 8 - OCCUPAZIONE POSTEGGI ED USO DEGLI STESSI

Salvo casi speciali, i posteggi sono messi a disposizione degli interessati quattro giorni prima (per aree esterne) e cinque giorni prima (per aree in padiglione) dell'inizio della manifestazione con l'obbligo per l'Espositore di approntare il posteggio per il giorno precedente la data di apertura.

I posteggi non occupati due giorni prima della data d'inizio della manifestazione, sono considerati abbandonati e restano a disposizione della C.M.F. che può destinarli ad altre ditte, fermo restando l'obbligo del pagamento, da parte dell'inadempiente, di quanto convenuto in sede contrattuale, oltre al versamento di una penale irriducibile pari al doppio dell'importo dovuto a titolo di canone di adesione.

La Ditta espositrice è l'unico responsabile e custode del posteggio, per tutto il periodo nel quale lo stesso è occupato. E' pertanto a carico della stessa l'osservanza di ogni norma per evitare di cagionare danni a terzi in genere e l'adozione degli opportuni accorgimenti per evitare che la merce esposta subisca danni o furti. In nessun caso la C.M.F. sarà responsabile degli eventi sopra indicati.

L'uso dei posteggi, una volta assegnati, è soggetto alle norme del "Regolamento Tecnico" contenuto nel fascicolo "Norme per i lavori e le attività da espletarsi all'interno del quartiere fieristico", del quale il proponente dichiara di aver già preso visione e di ben conoscere, obbligandosi espressamente ad osservare detto regolamento in ogni sua parte ed a farlo osservare dai propri collaboratori, dipendenti, personale in genere, ospiti, fornitori. Go anche in quanto detto regolamento reca norme e prescrizioni in materia antinfortunistica, di prevenzione incendi e sinistri e relative alla sicurezza in genere.

ART. 9 - ALLESTIMENTI E INSEGNE

L'Ente mette a disposizione degli Espositori - in padiglione, sotto tettoia e superficie scoperta - posteggi forniti di pre allestimento, parziale o totale, o di tramezzature perimetrali o di sola delimitazione a pavimento. Le ditte interessate ad allestire il proprio posteggio o ad apporre insegne e cartelli, avranno cura di sottoporre il relativo progetto alla preventiva autorizzazione della C.M.F., almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti e dei cartelli insegna rimane esclusivamente a carico della ditta espositrice, la quale esonererà espressamente la C.M.F. per tutti i danni eventualmente provocati a sé medesimo o a terzi. È inoltre esclusa per la C.M.F. ogni responsabilità in ordine all'effettuazione dei lavori di allestimento in genere dei posteggi, sia nei confronti dei terzi che del personale addetto, responsabilità che resta esclusivamente a carico della ditta allestitrice e/o espositrice committente.

Nella redazione del progetto e nella esecuzione dei lavori, va tenuto presente che:

- gli allestimenti devono sempre prevedere, lungo il confine con gli altri posteggi, pareti di altezza uguale a quella massima consentita, con retro piano, finito e di colore bianco;

- gli allestimenti dei posteggi non devono superare l'altezza di tre metri e, comunque, devono essere sempre contenuti entro i limiti di altezza massima indicati sulla planimetria di ciascun padiglione, che viene inviata unitamente alla "conferma di ammissione";

- gli allestimenti, nei padiglioni privi di pre-allestimento, possono superare i limiti di altezza consentiti solo eccezionalmente, su preventiva autorizzazione della C.M.F.; in tal caso sono comunque soggetti al pagamento di un canone di pubblicità;

- in generale non è consentito l'allestimento dei posteggi su superficie scoperta, salvo specifica autorizzazione dell'Ente;

- l'apposizione di insegne è soggetta alla seguente regolamentazione:

- nei padiglioni pre-allestiti, l'insegna è apposta a cura della C.M.F. su apposita tabella, che non è possibile ricoprire con altra insegna da parte dell'Espositore;
- nei padiglioni senza pre-allestimento: nel caso in cui si realizza l'allestimento, l'insegna ne farà parte integrante e pertanto sarà contenuta entro i limiti di altezza autorizzati per l'allestimento. Nel caso in cui non si realizza l'allestimento, eventuali insegne dovranno sottostare ai limiti di altezza massima consentiti per l'allestimento;
- nei posteggi su superficie scoperta è consentita l'apposizione di cartelli insegna fino a metri quattro da terra.

È ammessa l'installazione di richiami pubblicitari quali cartelli, insegne luminose, standardi e bandiere solamente entro i consentiti limiti dimensionali, di superficie e di altezza, dei posteggi. Al di fuori di tali limiti la ditta espositrice avrà cura di richiedere la preventiva autorizzazione della C.M.F., corrispondendo, inoltre, il relativo canone di pubblicità. Non è assolutamente consentito l'utilizzo di striscioni pubblicitari sia all'interno che all'esterno dei padiglioni. In caso di inottemperanza al presente divieto, la C.M.F. provvederà - senza alcun preventivo avviso - alla loro rimozione ed immagazzinaggio, addebitando le relative spese alla Ditta espositrice, non assumendo peraltro alcuna responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura derivanti dalle operazioni di rimozione.

ART. 10 - DANNI

I posteggi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le spese di ripristino, per eventuali danni causati dagli Espositori o dal loro personale ai posteggi, alle strutture, alle installazioni od agli impianti della manifestazione, saranno a loro completo carico. Detti ripristini verranno eseguiti esclusivamente a cura dell'Ente.

ART. 11 - GARANZIA REALE CREDITI

Le parti esplicitamente accettano la clausola in base alla quale la C.M.F., a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni pecuniarie, che fanno carico alla Ditta partecipante, è autorizzata ad impedire l'uscita delle merci esposte. La C.M.F. non assume alcuna responsabilità in ordine alla custodia ed agli eventuali danni che dovessero subire dette merci le quali, peraltro, restano vincolate al soddisfacimento dei crediti vantati dalla C.M.F.

ART. 12 - ENTRATA ED USCITA DI MERCI; "BUONO DI USCITA"; SGOMBERO POSTEGGI

Le merci in genere, le campionario di esposizione ed i materiali di allestimento introdotti nel quartiere fieristico non possono uscire se non dopo la chiusura della manifestazione.

La Segreteria Operativa C.M.F. si riserva la facoltà di rilasciare permessi speciali di uscita, in caso di giustificati motivi dichiarati per iscritto dai partecipanti. Al termine della manifestazione, le merci esposte ed il materiale di arredamento possono essere rimossi solo dopo aver chiesto ed ottenuto il relativo "buono di uscita", che verrà rilasciato unicamente a quanti siano in regola con i pagamenti dovuti alla C.M.F.

La Ditta espositrice autorizza sin da ora espressamente che la C.M.F., delegando incaricati muniti di cartellini identificativi, possa eseguire in qualunque momento ispezioni e verifiche sulle merci, i prodotti ed i materiali fino all'uscita degli stessi dal quartiere fieristico. La presente disposizione si applicherà anche nell'ipotesi in cui la detenzione o il possesso delle merci, prodotti e materiali sia attribuita dalla Ditta espositrice ad un terzo trasportatore. Dopo la chiusura della manifestazione, i posteggi devono essere resi liberi nel termine e nell'ambito degli orari stabiliti dalla C.M.F. con apposite disposizioni, tempestivamente diramate alle ditte espositrici. Trascorso inutilmente detto termine, il materiale s'intende abbandonato e la C.M.F. provvederà a disporre lo sgombero, addebitando all'Espositore inadempiente le relative spese di sgombero e di magazzinaggio, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia di detto materiale e/o agli eventuali danneggiamenti da questo subiti.

ART. 13 - CATALOGO UFFICIALE; PIANTA GUIDA

La C.M.F. provvede, senza che ciò costituisca impegno in quanto nel proprio esclusivo interesse, alla compilazione e stampa di un Catalogo Ufficiale. Alle ditte

espositrici è consentito figurarvi esclusivamente con le voci merceologiche indicate nella "domanda di ammissione", nel numero massimo di 14.

Il catalogo contiene i dati che gli Espositori devono far pervenire al competente ufficio, utilizzando l'apposito modulo inviato dalla C.M.F.

L'Ente declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori ed omissioni che dovessero verificarsi nella composizione e stampa del Catalogo Ufficiale e per il mancato inserimento dei dati relativi agli Espositori, la cui pratica di partecipazione non è stata definita entro il 15 febbraio 2012.

L'Ente si riserva il diritto di modificare, sopprimere o raggruppare le voci merceologiche tutte le volte che lo riterrà opportuno e utile.

Le ditte espositrici possono effettuare inserzioni pubblicitarie nel catalogo ufficiale e pianta guida, previo pagamento del canone stabilito per tali forme di pubblicità. La C.M.F. si riserva di inviare tempestivamente tutta la documentazione, concernente tale forma di pubblicità, alle ditte che hanno sottoscritto la domanda di ammissione, senza che ciò possa significare implicita accettazione della domanda stessa.

A titolo gratuito, perché nel proprio interesse, la C.M.F. potrà provvedere ad ulteriori iniziative pubblicitarie, nelle quali sono fin da ora autorizzati ad inserire i nomi delle ditte espositrici, valendo la presente quale consenso ex L. 675/96.

ART. 14 - PUBBLICITÀ

Pubblicità gratuita. Agli Espositori è consentito di svolgere gratuitamente, entro i limiti indicati al precedente art. 9, soltanto quella azione pubblicitaria che, per la sua esteriorità e per la sua sostanza, non costituisca rapporto di diretto raffronto con quella di altro Espositore e non sia, comunque, di disturbo a terzi. La pubblicità per conto terzi, nei limiti del posteggio, è rigorosamente vietata.

Pubblicità a pagamento. La pubblicità in Fiera sulla base di appositi tariffari, può effettuarsi nelle seguenti forme principali: luminosa, inserzionistica, cartellonistica e affine, monumentale, con veicoli pubblicitari. Essa non può essere esposta e realizzata se non nelle forme, quantità, misura e postazione concordate per iscritto tra la C.M.F. e gli interessati, e previo pagamento del relativo canone.

Pubblicità non autorizzata. In caso di pubblicità non autorizzata per iscritto dal competente ufficio, o eccedente i limiti dell'autorizzazione stessa, la C.M.F. si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla rimozione dei manufatti, strutture o quant'altro, addebitando all'inadempiente le relative spese e/o di applicare le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 20. Resta inteso, comunque, che la C.M.F. non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente causati ai manufatti stessi ed alle strutture nelle operazioni di rimozione.

La C.M.F. si riserva la facoltà di eseguire o far eseguire filmati, fotografie e/o registrazioni e di durarne la riproduzione e la vendita, con esplicita rinuncia dei diritti d'autore da parte degli Espositori. Si conviene espressamente che ogni forma di pubblicità avviene ad esclusiva iniziativa del richiedente e su indicazioni fornite dallo stesso, senza che la C.M.F. abbia il potere o la semplice facoltà di controllare la pubblicità, né nella sua veste grafica, né nel contenuto. Pertanto, il richiedente la pubblicità dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la C.M.F. da ogni e qualsivoglia pretesa che possa essere avanzata da terzi in genere per violazione di diritti d'autore, di proprietà intellettuale ed industriale in genere, di segreti industriali e non, assumendosi anche le relative spese dei consulenti che la C.M.F. dovesse incaricare per resistere alle pretese dei terzi danneggiati.

ART. 15 - SERVIZI; ILLUMINAZIONE; ANTINCENDIO

La C.M.F. si riserva il diritto di gestire, disciplinare od appaltare qualsiasi servizio che ritenga opportuno istituire, stabilendo le relative norme che si intendono obbligatorie per tutti gli Espositori. Per i servizi a pagamento la C.M.F., nell'interesse dei potenziali Espositori, ha concordato tariffe preferenziali con taluni fornitori, cui possono essere rivolte le richieste concernenti le prestazioni dei servizi, sulla base delle norme e tariffe pubblicate nel fascicolo "Informazioni per gli Espositori" le quali, pertanto, si intendono ad ogni effetto parte integrante delle presenti Condizioni generali.

Nell'eventualità che la Ditta espositrice, per le sue esigenze, non intenda avvalersi dei fornitori anzi indicati, dovrà darne preventiva segnalazione alla C.M.F. Fermo restando la responsabilità della Ditta espositrice anche per atti o fatti dei propri fornitori di fiducia, resta inteso che gli stessi dovranno attenersi alle indicazioni operative dell'Ente, alle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico" di cui al precedente art. 8 e dovranno salvaguardare l'immagine, anche commerciale, dell'Ente, dei propri padiglioni e l'uniformità estetico - funzionale degli allestimenti. Pertanto, in caso di violazioni di quanto qui previsto da parte dei fornitori scelti dalla Ditta espositrice, l'Ente - ferma ogni azione risarcitoria - in ogni caso si riserva la facoltà di vietare l'accesso degli automezzi delle ditte fornitrici anzidette all'interno del quartiere.

L'Ente provvede all'illuminazione generale di tutti i padiglioni destinati alle varie sezioni merceologiche,

ad eccezione delle superfici allo scoperto e dei padiglioni isolati, per i quali ultimi l'impianto interno dovrà essere eseguito a cura e spese della Ditta interessata, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge. I padiglioni destinati alle sezioni merceologiche sono muniti di prese di corrente per l'attacco degli impianti delle ditte espositrici. I relativi consumi verranno addebitati sulla base delle fasce di appartenenza riportate nella "domanda di ammissione" e nel fascicolo "Informazioni per gli Espositori".

Le potenze indicate nelle varie fasce della "domanda di ammissione" comprendono anche le potenze delle lampade ad incandescenza e/o fluorescenti in dotazione ai posteggi (travi portafaretti, binari elettrificati, vetrine di esposizione, etc.).

Le potenze elettriche eccedenti quelle indicate nelle varie fasce saranno addebitate a forfait, sulla base delle tariffe riportate nel fascicolo "Informazioni per gli Espositori" alla voce "Servizio forniture tecniche". La Ditta espositrice è sempre responsabile di tutti i danni che dovessero essere causati dal proprio impianto, riservandosi la C.M.F. la facoltà di procedere alla chiusura del posteggio in caso di particolare gravità.

Agli effetti di una corretta politica di prevenzione degli incendi, nel comune interesse anche delle ditte espositrici, la C.M.F. provvederà a dare in dotazione a nolo ad ogni Ditta espositrice, per il periodo della manifestazione, un estintore portatile per ogni 32 mq circa di superficie espositiva, unitamente alle istruzioni per la riconsegna. Detta dotazione di estintore è obbligatoria per tutte le ditte espositrici.

Al termine dell'esposizione l'Espositore provvederà a consegnare l'estintore c/o gli sportelli Forniture Tecniche dell'Ente.

L'Espositore riconosce ed accetta espressamente che, in caso di mancata restituzione secondo le apposite modalità, l'apparecchio verrà addebitato al costo.

ART. 16 - PULIZIA

L'Ente durante la manifestazione provvede a far eseguire la pulizia dei corridoi e delle altre zone comuni dei padiglioni.

La pulizia dei posteggi, invece, è a carico degli Espositori che potranno avvalersi del proprio personale in servizio al posteggio, oppure di apposito servizio di pulizia predisposto dalla C.M.F. che sarà espletato, con tariffe preferenziali, da primarie aziende specializzate.

ART. 17 - VIGILANZA ED ASSICURAZIONE

L'Ente provvede, esclusivamente nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad un servizio di normale vigilanza diurna e notturna, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti delle merci esposte nei posteggi

o, comunque, giacenti nel quartiere fieristico.

Il valore di dette merci deve essere assicurato, a cura di ciascun Espositore, contro "tutti" i rischi, non esclusi quelli connessi alla infiltrazione di acqua piovana. La C.M.F., pertanto, declina qualsiasi responsabilità per ogni danno subito dalle merci esposte. L'Ente, nell'interesse degli Espositori, provvede direttamente all'assicurazione di responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati ai terzi dalle merci e materiali di allestimento di proprietà dei citati Espositori, sino alla concorrenza di € 5.164.569,00 per ciascun sinistro, con il limite di € 774.685,35 per ciascuna persona danneggiata e € 774.685,35 per danni a cose ed animali, qualunque sia il numero, anche se appartenenti a più persone.

La predetta assicurazione non esclude la responsabilità dell'Espositore in ordine a danni di valore superiore ai limiti di garanzia concordati, per cui le ditte, interessate ad una copertura di maggiore ampiezza, sono tenute a segnalare all'Ente l'eccedenza di massima richiesta, con l'obbligo di versare il supplemento di premio che verrà stabilito dalla Compagnia assicuratrice.

Il mancato adempimento a quanto qui previsto produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., con l'obbligo della Ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno. A tal fine, la C.M.F. potrà, in qualunque momento, chiedere alla Ditta espositrice l'esibizione delle coperture assicurative che essa ha obbligo di stipulare.

ART. 18 - MACCHINARI IN AZIONE

Ai fini dimostrativi e salvo divieto della C.M.F., le macchine esposte possono essere azionate secondo un orario prefissato e purché il loro funzionamento non costituisca pericolo o molestia nei confronti di chiunque sia presente, a qualunque titolo, nel quartiere fieristico. Le ditte interessate, dovranno quindi provvedere in anticipo alle verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia escludendosi, al riguardo, qualsiasi responsabilità della C.M.F. per danni diretti o indiretti a persone o cose.

ART. 19 - INGRESSI; ORARI

La manifestazione, per il periodo della sua durata, è aperta agli operatori ogni giorno, secondo l'orario che l'Ente si riserva di stabilire e di comunicare tempestivamente alle ditte espositrici.

Gli Espositori si impegnano ad attivare i propri posteggi nel rigoroso e puntuale rispetto dell'orario di apertura al pubblico.

Pertanto, ove il posteggio dovesse restare chiuso per

un periodo di tempo di almeno quattro ore complessive, anche non consecutive ed anche per frazioni di ora, ciò produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con l'obbligo della ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, viene espressamente convenuto che il personale della C.M.F. potrà provvedere direttamente alla rimozione degli ostacoli che eventualmente siano di impedimento alla visibilità di quanto esposto, onerando espressamente la C.M.F. da ogni e qualsiasi responsabilità sia in ordine ai danni eventualmente procurati ai posteggi stessi ed ai beni in essi contenuti, sia ai verificarsi di mancanze o sottrazioni di questi ultimi. Ugualmente, gli Espositori dovranno provvedere alla chiusura dei posteggi rispettando, senza eccezione alcuna, l'orario di chiusura al pubblico.

ART. 20 - DIVIETI IN GENERALE

A tutti gli Espositori è assolutamente vietato:

- la cessione totale o parziale dei posteggi, anche gratuita, salvo espressata autorizzazione della C.M.F.;
- l'attrazione del pubblico con apparecchi fonici, musicali, etc. o con mezzi vocali;
- l'esposizione di prodotti non indicati nella domanda di ammissione;
- l'esposizione, l'uso e la diffusione di cartelli, manifesti, opuscoli, campioni, depliant e simili, che non abbiano carattere commerciale, ma facciano riferimento a programmi economico-politici o creino polemica concorrenziale con gli altri Espositori;
- la raccolta di firme, dichiarazioni e giudizi;
- la distribuzione di volantini pubblicitari, di campioni, di articoli promozionali o similari nelle corsie dei padiglioni, nei viali del quartiere fieristico e nelle immediate adiacenze degli ingressi e delle biglietterie;
- la propaganda e i giudizi che possono suonare critica ed offesa ad istituzioni politiche e sociali di altri Paesi;
- la permanenza, anche di propri dipendenti, nel quartiere fieristico o nei singoli padiglioni o settori dopo la chiusura serale di esso;
- la circolazione e la sosta nel quartiere fieristico di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati o impiegati per il rifornimento di merci, nei limiti delle apposite disposizioni;
- effettuare pubblicità per conto terzi e pubblicità non preventivamente autorizzata per iscritto;
- le dimostrazioni pratiche non specificamente autorizzate su preventiva richiesta;
- smontare i propri allestimenti e rimuovere le merci esposte prima del giorno e dell'ora stabiliti dall'Ente

- per la smobilitazione;
- per fotografare, filmare, disegnare o, comunque, riprodurre i prodotti e le merci esposte, nonché i posteggi che li ospitano, senza l'autorizzazione scritta degli Espositori interessati e della C.M.F.;
- eseguire modifiche alle strutture ed agli allestimenti dell'Ente, o mutamenti di colore;
- effettuare lavori nel posteggio durante le ore di visita del pubblico;
- applicare autoadesivi su qualsiasi struttura dell'Ente;
- utilizzare richiami pubblicitari quali striscioni a traguardo.

Per l'eventuale funzionamento di apparecchi sonori, per i quali sono obbligatoriamente dovuti i diritti d'autore alla S.I.A.E., l'Espositore dovrà essere preventivamente autorizzato dalla sede S.I.A.E. di Bari. Nel caso in cui la S.I.A.E., a seguito di controlli effettuati durante la manifestazione, dovesse riscontrare la mancata preventiva autorizzazione alla diffusione sonora, l'importo che verrà dalla stessa S.I.A.E. addebitato alla C.M.F. per i diritti d'autore, verrà automaticamente portato a debito dell'Espositore inadempiente ed inserito nell'estratto conto finale.

La mancata osservanza delle susposte disposizioni costituisce inadempimento contrattuale. Di conseguenza la C.M.F. potrà applicare alle ditte espositrici inadempienti una penale da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 900,00 per ciascuna infrazione, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. Si conviene espressamente che faranno piena prova gli accertamenti effettuati dal personale dell'Ente, purché controfirmati da almeno due Ditte espositrici o da due visitatori, anche ove manchi la sottoscrizione della Ditta espositrice a cui viene contestata l'infrazione. Ove una Ditta espositrice si renda responsabile di almeno tre infrazioni, anche diverse, ciò produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con l'obbligo della Ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 21 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO; INADEMPIMENTO

L'Ente si riserva di stabilire - anche in deroga alle presenti Condizioni generali - norme e disposizioni da esso giudicate opportune a meglio regolare la manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente alle presenti Condizioni generali ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà.

Le pubblicazioni della C.M.F. contenenti norme e disposizioni s'intendono ad ogni effetto parte integrante delle presenti Condizioni generali.

In caso di inadempimento di quanto previsto dalle presenti Condizioni generali, la C.M.F. si riserva comunque di procedere alla risoluzione di diritto del contratto - con chiusura immediata del posteggio, senza alcun rimborso dei canoni corrisposti - e/o di non accogliere le domande di ammissione delle ditte inadempienti in occasione di successive manifestazioni fieristiche.

ART. 22 - FORZA MAGGIORE

In caso di forza maggiore e comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'Ente, la data della manifestazione potrà essere cambiata o addirittura la manifestazione annullata.

In caso di annullamento, il partecipante comunque riconosce ed offre, a titolo di contribuzione alle spese generali di organizzazione, il pagamento di una somma corrispondente al 10% del canone di adesione, oltre alla quota d'iscrizione.

In tale eventualità, pertanto, la C.M.F. non potrà essere citata per danni a nessun titolo.

ART. 23 - FORMA; DOCUMENTI CONTRATTUALI; RECLAMI

La forma scritta è la sola consentita per il contratto di esposizione, per ogni variazione al suo contenuto e per ogni comunicazione ad esso inerente. Valgono come documenti contrattuali unicamente quelli predisposti dalla C.M.F., ossia la "domanda di ammissione" e la "conferma di ammissione". Sugli stessi non è consentito apporre condizioni, variazioni o cancellature.

Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla C.M.F. e comunque entro e non oltre il termine di decadenza di tre giorni dalla data dell'evento.

ART. 24 - DOMICILIO LEGALE; FORO COMPETENTE

Per il periodo di svolgimento della manifestazione, l'Espositore elegge il proprio domicilio legale presso la Segreteria Operativa C.M.F.

Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Ravenna, con esclusione di ogni e qualsiasi altro foro competente, e ciò anche per le azioni di natura pre o extracontrattuale e comunque connesse a quanto qui regolamentato.

DATA

Con la presente "domanda di ammissione" si dichiara altresì di aver preso piena conoscenza delle norme del Regolamento Generale accluso e cioè degli articoli. 1 (Sede e data della Manifestazione); 2 (Espositori e Prodotti ammessi); 3 (Domanda di ammissione); 4 (Quota d'iscrizione - Assicurazione R.C.T. - Anticipo); 5 (Canone di adesione); 6 (Posteggi-Assegnazione-Conferma di adesione); 7 (Modalità e termini di pagamento - Rinuncia - Risoluzione del contratto); 8 (Occupazione posteggi); 9 (Allestimenti e insegne); 10 (Danni); 11 (Garanzia reale crediti); 12 (Entrata ed uscita di merci - Buono di uscita - Sgombero posteggi); 13 (Catalogo ufficiale - Pianta guida); 14 (Pubblicità); 15 (Servizi - Illuminazione - Antincendio); 16 (Pulizia); 17 (Vigilanza ed assicurazione); 18 (Macchinari in azione); 19 (Ingressi e orari); 20 (Divieti in generale); 21 (Modifiche al Regolamento - Inadempimento); 22 (Forza maggiore); 23 (Reclami); 24 (Domicilio legale - Foro Competente).

DATA

INFORMATIVA

Ai sensi della legge 675/96, sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", la C.M.F. srl, in qualità di "titolare" del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Finalità di trattamento

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività istituzionale della C.M.F. srl, secondo le seguenti finalità:

A) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (p. es. acquisizione dei dati preliminari alla conclusione di un contratto; esecuzione di operazioni e prestazioni di servizi sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso; ecc.);

B) finalità funzionali allo sviluppo dell'attività della C.M.F. srl, per le quali l'interessato ha la facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:

- inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario concernente le rassegne fieristiche biennali organizzate dalla C.M.F. srl;
- verificare il livello di soddisfazione della clientela anche attraverso società di ricerca di mercato;
- C) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate (p. es. normative fiscali, statistiche, ecc.).

Modalità di trattamento

Il trattamento di dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità suindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per lo svolgimento delle sue attività, la C.M.F. srl si rivolge anche a:

- 1) ditte/imprese/società esterne che svolgono attività

strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti tra C.M.F. srl ed il cliente. Il trattamento dati effettuato da tali soggetti ha le seguenti finalità:

- a) presentazione dei servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi tecnici, logistici, assicurativi, ecc.);
- b) stampa dei cataloghi ufficiali delle manifestazioni fieristiche;
- c) stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela;

Ne consegue che, senza il consenso dell'interessato alla comunicazione dei dati ai suddetti soggetti ed ai correlati trattamenti, la C.M.F. srl potrà dare corso soltanto a quei servizi che non richiedono la comunicazione di dati personali a terzi.

2) ditte/imprese/società esterne che svolgono attività funzionali a quelle della C.M.F. srl. Il trattamento dati effettuato da tali soggetti ha le seguenti finalità:

- a) effettuare per conto della C.M.F. srl ricerche di mercato su campioni rappresentativi della clientela;

b) inviare alla clientela della C.M.F. srl comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardanti le rassegne fieristiche annualmente organizzate dalla C.M.F. srl stessa o da terzi, con i quali la C.M.F. srl abbia concluso apposti accordi in tal senso;

- c) ditte o società che, per conto di C.M.F. srl in qualità di agenti, procuratori o figure similari, promuovono l'acquisizione di Visitatori ed Espositori alle Manifestazioni ed agli eventi della C.M.F. srl.

Ambito di diffusione

In caso di positiva conclusione del contratto di partecipazione a manifestazioni espositive, la C.M.F. srl provvederà, in base a quanto espressamente previsto nel Regolamento Generale di partecipazione, ad inserire i dati personali nel Catalogo Ufficiale della manifestazione, che avrà diffusione in ambito nazionale/internazionale. I dati forniti dagli espositori dovranno essere diffusi da C.M.F. srl mediante l'inserimento degli stessi su supporti informatici, anche multimediali, che consentiranno - ai Visitatori e agli Espositori delle Manifestazioni alle quali gli Espositori

vorranno aderire - di conoscere l'attività svolta da detti Espositori e rilevare la posizione degli stands.

Diritti previsti dall'art. 13 della L. 675/96

Informiamo, infine, che l'art. 13 della Legge in argomento, consente l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelleggibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è l'interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per eventuali ulteriori informazioni, potrà rivolgersi a:

C.M.F. Srl Via Mazzini, 41 48022 Lugo Ravenna che, agli effetti della richiamata L.675/96, è il Titolare del trattamento.

In relazione all'informativa fornita ai sensi della L. 675/96, esprimo il nostro consenso (barrare le relative caselle):

- o alla comunicazione dei dati e ditte/imprese/società esterne che provvedono alla prestazione di servizi inerenti alla partecipazione di servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi tecnici, logistici, assicurativi, ecc.); alla stampa del Catalogo Ufficiale della manifestazione oggetto della presente domanda; alla stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela;
- o alla diffusione dei dati mediante pubblicazione sul "Catalogo Ufficiale" della manifestazione, giusta quanto previsto nel Regolamento Generale di partecipazione, nonché mediante inserimento degli stessi supporti informatici anche multimediali e mediante pubblicazione in un sito internet;
- o all'avvio di comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le rassegne fieristiche organizzate da C.M.F. srl o da terzi con i quali C.M.F. srl abbia concluso apposti accordi in tal senso.

DATA

TIMBRO E FIRMA